



## ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO",

Via Umbria 34, 74121 TARANTO Tel.: 099 73 52 739 C.F.: 90214520737

E-mail: [taic866003@istruzione.it](mailto:taic866003@istruzione.it); PEC: [taic866003@pec.istruzione.it](mailto:taic866003@pec.istruzione.it); web: [www.icsgboscotaranto.edu.it](http://www.icsgboscotaranto.edu.it)

C.M. TAIC866003 –Cod. univ: UFA6K2- Codice IPA: istsc\_taic866003

### Deroghe ammissione classe successiva ed esame di stato

I criteri che il Collegio ha deliberato, in data 14 maggio 2024, per la valutazione complessiva dell'alunno fanno riferimento:

- alla situazione di partenza;
- ai personali ritmi di apprendimento;
- all'impegno dimostrato;
- ai progressi registrati;
- al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento;
- alle attitudini e agli interessi ai fini dell'acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte scolastiche e personali.

Gli indicatori di livello per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l'anno per quelle in itinere.

### Scuola Secondaria di primo grado

Per l'ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione e, in particolare per quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, si stabilisce che ci siano non più di **QUATTRO** discipline in questa eventualità.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ( $\frac{3}{4}$  990 ore=743 990-743=247 ore 247 ore:6 ore giornalieri= 42gg) Pertanto Il numero massimo di assenze non potrà essere superiore ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore complessivo dell'anno pari a 42 gg. scolastico.

Per i casi qui di seguito riportati si possono adottare, le deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa:

- A. assenze per malattia superiori a 5 gg giustificate oltre che sul RE anche con autodichiarazione e lì dove possibile con documentazione medica

- B. assenze continuative e non per gravi motivi di salute , giustificate oltre che sul RE anche mediante autocertificazione corredata da documentazione a supporto delle dichiarazioni rese;
- C. Assenze per malattie croniche documentate ad inizio anno scolastico giustificate di volta in volta sul RE .
- D. Assenze per ricoveri ospedalieri o per periodi di particolari terapie e cure riabilitative giustificate oltre che sul RE anche mediante autocertificazione corredata da documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.
- E. assenze giustificate sul RE legate a situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e dagli stessi documentate;
- F. alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- G. Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.giustificate oltre che sul RE debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
- H. Assenze giustificate oltre che sul RE mediante autocertificazione corredata da documentazione a supporto delle dichiarazioni rese per ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenza motivazionale).

N.B. si specifica che tutte le assenze di cui sopra, dovranno essere giustificate entro le 48 ore dal rientro dell'alunno a scuola e contenente il periodo dettagliato di assenza.

Tali deroghe sono previste a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, pregiudica la possibilità di procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione il Consiglio di Classe accerta e verbalizza nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti la non validità dell'anno scolastico.

**La Dirigente Scolastica**  
**Dott.ssa Floriana Bottiglia**  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD (D.Lg.vo n. 82/2005 e ss.mm.)